

Cassazione Civile Sent. n. 6077 del 21-03-2005

Svolgimento del processo

Con decreto 2.7.2003 il Prefetto di Venezia dispose l'espulsione di Claudia Jmena Bustos dal territorio nazionale ex art. 13 e. 2 lett. B) del D.Leg. 286/98 e la Bustos si oppose deducendo di aver diritto a permesso di soggiorno per la sua condizione di rifugiato politico e di aver presentato la richiesta relativa alla Questura, senza che essa fosse stata evasa. L'adito Tribunale di Venezia con decreto 6.10.2003, sull'assunto che non fosse comprovata alcuna domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - tale non essendo lo scritto 2.7.2003 a contenuto generale e personale - nonchè rilevato che l'espulsione era fondata sulla effettiva assenza di titolo di soggiorno, respinse il ricorso. Per la cassazione di tale decreto la Bustos ha proposto ricorso notificato il 13.12.2003 cui non ha opposto difese l'intimato Prefetto.

Motivi della decisione

Il ricorso - privi di fondamento essendo i tre motivi che lo compongono - deve essere rigettato. Tali motivi, tra loro connessi, denunziano la interpretazione data dal Tribunale allo "scritto" 2.7.2003 affermando che, rettamete letto e non travisato nelle sue esposte premesse, esso doveva intendersi proprio come domanda di permesso di soggiorno temporaneo per l'ottenimento dello status di rifugiato e, come tale, avrebbe dovuto inibire alcuna espulsione.

Tali censure sono inconsistenti. Rammentato (cfr. anche Cass. 11441/04 e 2091/05) che ratione temporis l'eventuale istanza della Bustos, tesa al riconoscimento dello status di rifugiato, doveva essere regolata dall'art. 1 D.L. 416/89 conv. in L. 39/90 (le nuove norme di cui all'art. 32 della legge 189/02 potendo trovare applicazione solo con l'approvazione del regolamento attuativo di cui all'art. 34 e. 3 della stessa legge, effettuata soltanto con il D.P.R. 303/04), e pertanto ricordato che il richiedente deve chiedere - ed ottenere dal Questore - un permesso di soggiorno temporaneo in attesa di definizione della procedura, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del cit. D.L. 416/89, appare immune da censure di sorta l'aver il Tribunale negato che allo "scritto" 2.7.2003 della Bustos potesse riconoscersi il valore, e la direzione "soggettiva", della istanza di riconoscimento in discorso.

E' l'interpretazione data - che non viene fatta segno alle necessaria censure di illogicità ma, nel terzo motivo, solo a censure di merito- appare anche coerente con la situazione presupposta per configurare l'istanza di riconoscimento, quella (ricordata da Cass. 2091/05 - 13517/04 - 8067/02 - 5055/02) per la quale non venne dalla Bustos dedotto di versare nel fondato timore di essere perseguitata nel suo paese d'origine in ragione di idee, fede, religione, razza etc. Di qui la correttezza della lettura data dal Tribunale allo scritto de quo, ritenuto una mera enunciazione di condizioni personali e familiari e - come tale - inidoneo a rappresentare le condizioni legali per l'ottenimento dello status e quindi ad attivare la procedura di legge. Nulla è a provvedersi sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2005.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2005